



N. R.G. 38197/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38197/2014 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2019, vertente

TRA **XXX, ATTORE**

CONTRO

avv. YYY e avv. ZZZ, CONVENUTI

CONVENUTO OGGETTO: **risarcimento danni da responsabilità professionale di avvocato.**

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2019 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. XXX conveniva in giudizio gli avv.ti YYY e ZZZ, chiedendo a questo Tribunale di accertarne la responsabilità nell'espletamento del mandato professionale conferito relativamente alla causa iscritta al Ruolo Generale n. 1247/2001 del Tribunale civile di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.

Espone a fondamento della domanda che, dopo aver subito la perdita del fratello in data 20 gennaio 1999 - investito da un'autovettura mentre era uscito dalla casa di cura presso cui era ricoverato per problematiche di natura psicologica - lo stesso dava mandato agli avv.ti YYY e ZZZ affinché procedessero nelle opportune sedi giudiziarie ad ottenere il ristoro dei danni morali da esso patiti.

Espone il signor ZZZ, tuttavia, che sebbene il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avesse riconosciuto detto risarcimento in suo favore nella misura di € 176.000,00, in concreto lo liquidò

nella minor somma di € 103.292,00, dando atto in sentenza che, data la domanda formulata dagli avv.ti YYY e ZZZ - che avevano espressamente richiesto la somma specifica di 200.000.000,00 di lire - una liquidazione del danno in misura superiore a tale importo avrebbe comportato un vizio di ultrapetizione della sentenza.

Alla luce dei fatti riportati, l'attore sostiene la responsabilità degli avvocati per non aver adempiuto correttamente al loro mandato professionale nella causa iscritta al n. 1247/2001 R.G., non avendo gli stessi inserito, nelle conclusioni dell'atto di citazione, la formula di rito "ovvero la somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia", che gli avrebbe consentito di ottenere il risarcimento del danno morale da perdita parentale nella misura di € 176.000,00; pertanto chiedeva:

1. la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno patito nella misura di € 72.709,00, pari alla differenza tra quanto in concreto ottenuto con la sentenza n. 334/2010 e quanto gli sarebbe effettivamente spettato;
2. la condanna in solido al risarcimento del danno da mancato guadagno quantificato in € 29.123,00; oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio YYY il quale, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti operata dal signor XXX - anche alla luce della difficoltà della causa di risarcimento danni da perdita parentale da esso trattata - chiedeva:

1. il rigetto della domanda di parte attrice per insussistenza di errori professionali in quanto, non solo la cifra di 200.000.000 di lire sarebbe stata concordata ed accettata dal signor XXX, ma anche perché con memoria ex art. 183, V co., c.p.c., lo stesso avrebbe ampliato il petitum anche sotto il profilo quantitativo ed in quanto il mancato ottenimento di quanto sperato dal signor XXX avrebbe dovuto formare oggetto di gravame in appello come dallo stesso suggerito;
2. in ogni caso il rigetto della domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno perché infondata in fatto ed in diritto nonché manifestamente eccessiva.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva inoltre l'avv. ZZZ il quale, sostenendo di non aver in alcun modo partecipato alla stesura dell'atto di citazione in quanto mero domiciliatario nella causa che originava il presente giudizio, chiedeva:

1. In via preliminare la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni in capo al signor XXX in quanto lo stesso, essendo sorto allorquando è stato predisposto l'atto di citazione per la causa iscritta al ruolo n. 1247/2001, alla data di instaurazione del presente giudizio (2014) si era già estinto;
2. Il rigetto della domanda di parte attrice nei confronti dell'avv. ZZZ in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3. La condanna del signor XXX, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre al pagamento delle spese processuali.

L'istruttoria si esauriva nell'acquisizione dei documenti prodotti e nell'espletamento dell'interrogatorio formale del signor XXX all'udienza del 14 marzo 2016.

All'udienza del 28 novembre 2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Prima di entrare nel merito della questione occorre rilevare che, con comparsa conclusionale ritualmente depositata, l'avv. FFF ha dato conto del decesso dell'avv. ZZZ avvenuto in data 12 settembre 2018. Tale evento, tuttavia, alla luce del dato normativo e giurisprudenziale, non può dar luogo ad interruzione del presente giudizio. Affinché possa operare l'istituto dell'interruzione, infatti, tanto l'art. 300 c.p.c., quanto la giurisprudenza di legittimità, richiedono che della morte di una parte processuale costituita per il tramite di un procuratore sia data notizia in udienza o mediante apposita notificazione alle parti in causa.

Basti a tal fine ricordare quanto sostenuto da Cass., sez. II, sent. n. 19139 del 2015, per la quale *"la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale"*.

Peraltro in maniera analoga, sebbene con specifico riferimento al giudizio di appello, si sono espresse anche le Sezioni Unite nella sentenza n. 15295 del 2014, statuendo che *"in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione (in udienza) o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice)"*.

Pertanto, non essendo stato dichiarato il decesso dell'avv. ZZZ all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2019, né rinvenendosi notificazioni di detto evento alle altre parti in causa, si deve ritenere che la posizione giuridica di codesto convenuto, rispetto al giudizio ed alle altre parti in causa, si sia stabilizzata come se detto evento non si fosse mai verificato.

Venendo al merito della questione, deve preliminarmente rammentarsi che la prestazione professionale dell'avvocato si inserisce nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale. L'obbligazione che l'avvocato assume nei confronti del cliente a seguito del conferimento dell'incarico, pertanto, è una tipica obbligazione di mezzi, in quanto egli si impegna ad eseguire l'incarico affidatogli con la diligenza richiesta dalla specifica professione esercitata e non a conseguire un determinato risultato pratico (sebbene, da questo punto di vista, la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo seguito la tendenza di assottigliare le differenze tra le obbligazioni di mezzi *strictu sensu* e quelle di risultato - cfr. Cass., S.U., sent. n. 13533/2001; Cass., S.U., sent. n. 15781/2005).

Dal punto di vista della responsabilità dell'avvocato, questa trova la sua fonte negli artt. 1176, 1218 e 2236 del codice civile.

Da ciò discende che il grado di diligenza richiesto all'avvocato sia quello medio relativo alla natura dell'attività prestata; sempre che non sia chiamato a risolvere problemi tecnici di

particolare complessità, dato che, in tal caso, potrebbe essere chiamato a rispondere di inadempimento solo in caso di dolo o colpa grave (cfr., ex multis, Cass., sent. 2954/2016).

Per ciò che riguarda la distribuzione dell'onere probatorio, invece, graverà sull'attore, oltre alla allegazione del titolo e del danno, la dimostrazione del nesso causale tra l'operato infedele dell'avvocato ed il danno in concreto occorso, non essendo sufficiente, da questo punto di vista, dimostrare il semplice inadempimento del professionista.

Sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, infatti, si dovrà dimostrare che qualora l'avvocato avesse svolto correttamente la propria prestazione professionale, si sarebbe evitato il danno con elevato grado di probabilità.

In altri termini, il cliente che si assume danneggiato dovrà provare che senza la negligenza del professionista, il risultato voluto sarebbe stato probabilisticamente conseguito (v. Cass., Sez. III, sent. n. 3355/2014); grava sul debitore l'onere di provare la corretta esecuzione della prestazione oggetto del mandato, secondo i canoni sopra citati della diligenza richiesta in ragione della specifica attività esercitata.

Orbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice debba essere accolta nei termini che seguono.

Dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositata in atti, infatti, appare evidente che qualora gli avvocati YYY e ZZZ avessero richiesto il risarcimento del danno morale da perdita parentale in maniera più elastica, adoperando la formula di rito che consente al giudice di trascendere dal quantum in concreto richiesto dalle parti senza incorrere in rischi di ultrapetizione, il sig. XXX avrebbe ottenuto una somma maggiore di quella in concreto liquidatagli.

Da questo punto di vista, infatti, il soprammenzionato Tribunale Campano molto esaurientemente motiva la propria decisione in punto di quantificazione del danno riferendo che, sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, al sig. XXX sarebbe spettata la somma di € 176.000,00 "così determinata: euro 8.000 a punto per 22 punti (18 per il rapporto di parentela, 2 per l'età della vittima, 2 per l'età del superstite). Tuttavia, vista l'espressa limitazione della domanda operata nelle conclusioni rassegnate in atto introduttivo (€ 200.000.000), la domanda non può che essere accolta nei limiti espressamente dichiarati dalla difesa".

Orbene, tali considerazioni non possono che denotare una negligenza da parte degli odierni convenuti i quali, mediante un atto di citazione incompleto e mal formulato, hanno sicuramente causato un danno patrimoniale al signor XXX non adempiendo alle obbligazioni sugli stessi gravanti con la diligenza richiesta, ex artt. 1176 e 1218 c.c., dall'incarico professionale assunto.

È di tutta evidenza, invero, che qualora avessero utilizzato la canonica formula di rito "ovvero la somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia" il danno lamentato dall'attore non si sarebbe prodotto. Da questo punto di vista, infatti, è lo stesso Giudice di merito a dare atto di quale sarebbe stato il risarcimento in astratto spettante al signor XXX e, di conseguenza, a dimostrare il nesso di derivazione causale tra l'omissione degli avvocati ed il danno in concreto patito dal signor XXX.

Nel caso in esame, in altre parole, sulla base della motivazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è evidente che il giudizio prognostico controfattuale, relativo a ciò che sarebbe accaduto qualora gli avvocati avessero adempiuto fedelmente al loro incarico professionale, non può che portare a concludere che il signor XXX avrebbe ottenuto la somma di € 176.000,00.

Nè, tanto meno, la responsabilità degli odierni convenuti può essere esclusa sulla base delle loro difese ed eccezioni.

Innanzitutto, sostengono i convenuti che attraverso le memorie ex art. 183 c.p.c. gli stessi avrebbero richiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una estensione del quantum di risarcimento per il loro assistito. Detta circostanza, tuttavia, risulta priva di fondamento. Dall'esame della documentazione in atti, infatti, risulta che nelle soprammenzionate memorie gli stessi si siano limitati a richiedere l'estensione del contraddittorio anche nei confronti della Clinica che all'epoca dei fatti aveva in cura il defunto fratello del signor XXX; non anche una estensione del quantum debeatur tale da consentire al giudice di merito di liquidare liberamente il danno patito dall'odierno attore.

In secondo luogo, da respingere appare anche la richiesta di dichiarazione della prescrizione del diritto del signor avanzata dalle difese dell'axx. ZZZ. Come la stessa difesa dell'avv. ZZZ evidenzia, infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere" (così Cass., Sez. III, sentenza n. 10493 del 2006; v. Anche Cass., sez. II, sent. n. 16658 del 2007; Cass., Sez. III, sent. n. 16463 del 2009).

Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, tuttavia, la oggettiva conoscibilità del danno da parte del cliente non coincide con la stesura dell'atto di citazione, bensì con la sentenza che su tale atto si pronuncia. E ciò non tanto perché il cliente non può avere contezza circa la correttezza di quanto dall'avvocato sostenuto negli scritti difensivi, quanto piuttosto perché è solo con la sentenza che chiude il giudizio che si dissolve l'aleatorietà che di norma lo caratterizza e, di conseguenza, si concretizza il danno che solo ipoteticamente il cliente avrebbe potuto immaginare di subire prima di tale momento.

Altra eccezione che deve esser disattesa, poi, è la circostanza, sostenuta dall'avv. YYY, in base alla quale la cifra di 200.000.000 di lire richiesta a titolo di risarcimento del danno morale sarebbe stata da questi concordata con il signor XXX e da quest'ultimo accettata. Anche qualora detta circostanza fosse pacifica (cosa peraltro da escludere visto che il signor XXX, in sede di interrogatorio formale, l'ha espressamente negata), infatti, nulla esclude che resti pur sempre una responsabilità esclusiva dell'avvocato, in qualità di professionista esperto, quella di stabilire in via definitiva il contenuto dell'atto giudiziario che meglio ritenga confacente allo scopo perseguito.

Infine, neppure degne di accoglimento sono le difese formulate dall'avv. ZZZ in merito alla assenza di una sua responsabilità in quanto mero domiciliatario per la causa di risarcimento danni iscritta al R.G. n. 1247/2001. In merito basti evidenziare come l'atto di citazione del 3 ottobre 2001 riporti a margine la procura ad litem, firmata dal signor XXX, tanto per l'avv. YYY quanto per l'avv. ZZZ; ciò dimostrando l'assoluta estraneità del cliente a qualsivoglia tipo di accordo professionale interno intercorso tra i due avvocati. Senza contare, peraltro, che lo stesso Tribunale campano dà atto, nella intestazione della sentenza, della presenza di entrambi gli avvocati per la difesa del signor XXX; anche in tal caso senza alcuna distinzione di sorta sui ruoli in concreto svolti dai professionisti in questione.

Da tutto quanto sopra esposto, pertanto, gli avvocati devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito dal sig. XXX a causa della loro negligenza professionale; danno pari alla differenza tra quanto il signor XXX avrebbe ottenuto a titolo di risarcimento danni morali per la perdita del fratello e quanto in concreto liquidatogli in sentenza dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Detta somma - pari ad € 72.709,00 - deve essere liquidata, tenendo conto delle dovute rivalutazioni monetarie (sulla base dei noti indici ISTAT) dalla data della sentenza del Tribunale campano a quella della presente sentenza, nell'importo di € 80.000,00 al valore attuale.

Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti all'attore gli interessi per ritardato pagamento. Detti interessi, tuttavia, lungi dal poter esser liquidati nell'importo richiesto dal signor XXX, eccessivo e sfornito della prova del maggior danno patito per l'indisponibilità del credito, devono essere liquidati in conformità al consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità sin dalla nota sentenza n. 1712/95 della Corte di Cassazione a S.U..

Tale sentenza, da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta (danno liquidabile, anche con l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale); dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.

In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2° c.c., si ritiene pertanto di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento - in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma - al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 2,5% annuo, calcolato dalla data della sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19499).

In applicazione dei summenzionati criteri, tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali, bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la

somma dovuta alla data del 18 maggio 2010, provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione.

Per completezza argomentativa, visto l'accoglimento delle domande di parte attrice, deve essere rigettata la domanda di condanna, ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'avv. ZZZ nei confronti del signor XXX.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- **Dichiara tenuti e condanna gli avv. YYY e ZZZ, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'attore della somma di € 80.000,00 ai valori attuali, oltre agli interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva ed oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza al saldo;**
- **Dichiara tenuti e condanna gli avv. YYY e ZZZ, in solido tra loro, al pagamento in favore di Giovanni Volpe delle spese di lite, liquidate in € 700,00 di spese ed € 13.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.**

Così deciso in Roma 8 marzo 2020

IL GIUDICE

W. Verusio

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Cantalini, Magistrato ordinario in tirocinio.